

Bruxelles, 23 novembre 2015
(OR. en)

14100/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0136 (NLE)**

**JUSTCIV 261
TRANS 361
MAR 146
ENV 707**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	13016/15
n. doc. Comm.:	10252/15
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile - Accordo di massima

I. INTRODUZIONE

1. Il 22 giugno 2015 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto al Consiglio (la "proposta in oggetto").
2. Lo stesso giorno, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (la "proposta parallela").¹

¹ 10248/15 JUSTCIV 150 TRANS 220.

3. Scopo della proposta parallela è autorizzare gli Stati membri a ratificare e ad aderire al protocollo del 2010 della Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose ("convenzione HNS del 1996").
4. Come la convenzione HNS del 1996, il protocollo del 2010 contiene disposizioni che incidono sul diritto derivato dell'Unione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali materie sono oggetto della proposta in oggetto.

II. ESAME DELLA PROPOSTA

5. Il Gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) ha esaminato la proposta nelle riunioni del 21 settembre e del 27 ottobre 2015.
6. Nella riunione del 27 ottobre 2015 il Gruppo ha approvato il contenuto della proposta.²
7. In sede di gruppo, i rappresentanti della Commissione hanno espresso una serie di riserve riguardo al testo concordato dal Gruppo "Trasporti marittimi" (compresi alcuni articoli e considerando che coincidono con quelli contenuti nella proposta in oggetto).³
8. Il Regno Unito e l'Irlanda, cui si applica il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, partecipano all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio.

² L'esame della proposta parallela è stato portato a termine dal Gruppo "Trasporti marittimi" nella riunione del 14 ottobre 2015.

³ Le riserve espresse dalla Commissione riguardano l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e i considerando 1 e 13 della proposta in oggetto.

9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

III. CONCLUSIONE

10. Alla luce di quanto precede, si invita il Coreper/Consiglio a:
- a) formulare un accordo di massima sul testo del progetto di decisione del Consiglio che figura nel doc. 14112/15, messo a punto dai giuristi/linguisti;⁴
 - b) decidere di trasmettere il progetto di decisione del Consiglio al Parlamento europeo al fine di ottenerne l'approvazione.

⁴ Questo testo dovrebbe essere presentato al Coreper/Consiglio nelle stesse date, unitamente al testo della proposta parallela messo a punto dai giuristi/linguisti, che figura nel documento 13806/15.